



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella proc. n. /2024 R.VG. promossa da

1. , rapp. e difesa dall'Avv.to e
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con
domiciliazione telematica

i. PARTE RECLAMANTE

Nei confronti di

2. , rapp. e dif.
dall'avv.to presso il cui studio è elett. dom. per delega in
atti e con domiciliazione telematica

PARTE RESISTENTE

3. , quale socio della parte reclamante, rapp. e difeso dall'Avv.to
del foro di Massa Carrara

PARTE RECLAMANTE INCIDENTALI

4. " rappresentato e difeso, dagli Avv.ti

PARTE RESISTENTE

5. , nella loro qualità di socie della reclamante "
" rapp e difese dall'Avv.to del foro di Massa, presso cui sono
domiciliate

PARTE RESISTENTE

6. , rapp. e difesa, dall'Avv.

PARTE RECLAMANTE INCIDENTALI



E con l'intervento del P.G. sede

CONCLUSIONI delle PARTI

Come in atti

Fatto e diritto

Con ricorso depositato, ex artt. 37 e 41 CCII, in data 02/03/2023, in qualità di società cessionaria del credito di € 18.090,14, derivante da un contratto di fornitura di servizi, sottoscritto dall'attuale reclamante con - chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale di

Esponneva :

- che la società debitrice aveva presentato un ricorso ex art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 L. Fall. (rubricato al n. /2021 R.C.P.), presso il Tribunale di Massa, al quale aveva fatto seguito la presentazione della domanda completa di concordato preventivo in continuità, poi dichiarato inammissibile con decreto del 26/09/2022, per alcuni riscontrati atti in frode;
- che, nelle more del procedimento concorsuale, con ordinanza del 06/05/2022, era stato nominato a .. dal Tribunale di Firenze sezione imprese un amministratore giudiziario, , a seguito di un ricorso ex art. 2409 c.c., per la revoca dell'allora amministratrice unica ;
- che il credito di , era stato riconosciuto dalla debitrice ceduta per essere stato incluso nell'elenco dei creditori allegato al precedente ricorso per concordato preventivo;
- che la società debitrice aveva, con il ricorso per concordato preventivo, riconosciuto di essere impresa non minore e in stato di insolvenza.

Il Tribunale disponeva l'acquisizione dei dati e dei documenti relativi alla società debitrice da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia Entrate-Riscossione, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese (art. 42, comma 2, CCII.).

Si costituiva la resistente , in persona dell'Amministratore giudiziario, contestando la fondatezza della domanda della società ricorrente, ed in particolare lamentando l'insussistenza del diritto di credito vantato da

Si costituiva ; e il socio di

In data 14/06/2023, depositava altro ricorso per **"CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 40 CCII E 84 E SS. CCII** che prevedeva "la prosecuzione diretta dell'attività di impresa ex artt. 84, co. 2°, 6° nonché 87 lett. f) CCII, volta a tutelare l'interesse dei creditori e a preservare, nel miglior modo possibile, i posti di lavoro, e ii) l'assunzione da parte di dell'onere concordatario subordinatamente all'omologa e all'esecuzione del piano" (punto nr. 5 del ricorso).

Si costituivano le due socie ; ed anche l'Assuntore



Con ordinanza collegiale, richiamati gli artt. 7 e 40, comma 10, D. Lgs. 14/2019, il Tribunale di Massa dichiarava di dover esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale con due provvedimenti separati dichiarava inammissibile la domanda di omologazione del concordato preventivo, formulato ex artt. 39-40 e 46 D.Lgs. 14/2019, e provvedeva alla apertura della liquidazione giudiziale con separata sentenza.

1. Sul decreto di inammissibilità del concordato preventivo

L'esame delle censure al decreto è preliminare all'esame di quelle riferite alla sentenza.

Si osserva che la redazione di due distinti provvedimenti da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna nullità, in quanto non espressamente prevista, non sussistendo alcuna violazione dei diritti di difesa delle parti.

Nel ricorso per concordato si legge che “... : proseguirà l'attività d'impresa sino alla sentenza di omologa, momento elettivo in cui, a fronte dell'accollo liberatorio ex art. 119 co. 5 CCII e del pagamento, sulla base della scansione temporale prevista nel piano, da parte dell'Assuntore delle passività rimodulate ex art. 117 CCII verranno ad esso trasferite (o a persona che si riserva di nominare ex art. 1401 e 1411 c.c. e prima dell'udienza ex art. 112 CCII) tutte le attività della Ricorrente (beni, azioni, diritti, tra cui, in particolare, il 100% dei diritti concessori sulla ... sita nel Comune di Carrara n.147 " ... r").

10. A tal riguardo si segnala che ... : è una società di indiscussa solidità patrimoniale, integralmente partecipata dalla ... e riconducibile all'imprenditore ... a garanzia degli impegni economici contenuti nella presente proposta, depositerà sul conto corrente della procedura assegni circolari per l'importo complessivo di Euro 6.000.000,00, già consegnati al Custode Giudiziario e finalizzati al vincolo del pagamento dell'onere concordatario (da svincolare, quindi, all'omologa - doc. 9 – Assegni circolari per complessivi € 6.000.000,00 intestati a ... : in CP e consegnati al Custode Giudiziario).”

Con l'integrazione del 21.12.2023 la ricorrente proponeva il pagamento del 100% del credito “**CLASSE XII (soddisfazione 100%) integralmente incapiante rispetto al valore di liquidazione del patrimonio. Credito chirografario ritenuto strategico del Comune di Carrara di € 1.883.958,00, il cui pagamento è stato autorizzato ex art. 100 CCII, da soddisfarsi, secondo l'ultima versione presentata dalla debitrice mediante “pagamento integrale diretto mediante finanza esterna apportata dall'Assuntore” (cfr. memoria integrativa datata 08/11/2023) con pagamento dell'ultima rata in data 15/06/2026 (cfr. pagg. 79 ss. relazione attestazione ... – doc. 34 debitrice);”.**

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di concordato rilevando:

“la violazione della regola distributiva inerente al valore eccedente quello di liquidazione e dell'art. 88 CCII, essendo previsto il pagamento di un credito chirografario (quello del Comune di Massa, inserito nella Classe XII) al 100%, mentre i creditori, degradati al chirografo, della Classe I e II (INPS, INAIL, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE), sono pagati ad una percentuale inferiore (rispettivamente al 53% ed al 40%).

Sebbene sia stato autorizzato, ai sensi dell'art.100 CCII, il pagamento di uno dei crediti vantati dal Comune di Massa, ritenuto strategico (da ultimo inserito, da solo, nella classe XII, mentre



prima era stato messo nella Classe IV insieme ad altri crediti, che determinavano una percentuale di pagamento del 64,20 – cfr. decreto richiesta integrazione e chiarimenti del 18/10/2023), affinché l'Ente locale non facesse decadere la società debitrice dal rapporto concessorio degli agri marmiferi, per la somma di € 1.883.958,00, relativo sia il canone di concessione, sia il contributo di estrazione, dovuto al Comune di Carrara sulla base della concessione di estrazione sulla cava , **merita sottolineare che la stessa società ne ha previsto un pagamento mensile dilazionato, fino al 15/06/2026, da coprire, con i flussi di cassa fino all'omologa, e con le somme dell'Assuntore successivamente al subentro da parte di quest'ultimo alla debitrice.** Di conseguenza, è rimasto inserito nel piano, e tra i creditori chirografari, non acquisendo, a seguito della intervenuta autorizzazione al pagamento, ai sensi dell'art. 100 CCCII, la diversa qualifica di credito prededuttivo, secondo il dettato dell'art. 6 CCII. Difatti, **il credito non è stato escluso dal concorso, disponendone il pagamento con i flussi di cassa ulteriori rispetto alle risorse dell'attivo concordatario (o in alternativa con risorse esterne aggiuntive).**

Nell'ipotesi che ci occupa, allora, la deroga alla *par condicio creditorum* è da intendersi riferita alla tempistica del pagamento e non alla sua percentuale, con la conseguenza che il debitore, **ove intenda soddisfare un creditore chirografario strategico immediatamente ed integralmente, deve prevedere il pagamento integrale dell'intero ceto creditorio privilegiato;** mentre, in termini quantitativi, il *favor* può rilevare solo rispetto alle altre classi di creditori chirografari (cfr. Trib. Bergamo, 06/02/2014; Trib. Bergamo, 23/04/2015; Trib., Milano, sez. II, 22/12/2014, giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia disciplina l'art. 182-quinquies, comma 5, L. Fall., trasfusa nell'art. 100 CCII).

Orbene, nella proposta, come da ultimo modificata dalla società debitrice, in data 08/11 e 21/12/2023, la violazione della regola distributiva della RPR e dell'art. 88 CCII si riscontra (con riguardo come si è detto alle Classi I e II, pagate rispettivamente al 53% ed al 40%, in rapporto alla Classe XII soddisfatta integralmente), anche volendo ritenere ancora applicabile il principio giurisprudenziale, secondo cui l'intervento del terzo è liberamente distribuibile, qualora non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, né all'attivo – giacché in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore – e neppure al passivo, con la creazione di poste debitorie per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto.

Giova sottolineare come solo a partire dalla memoria depositata dalla società in data 08/11/2023, nella descrizione della Classe XII sia stato affermato: *“Credito chirografario Comune di Carrara a cui viene assicurato il pagamento diretto integrale mediante finanza esterna apportata dall'Assuntore. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento integrale secondo il regolare piano di rateizzazione in essere, giusta autorizzazione del Tribunale di Massa, ex artt. 94 e 100 CCII, del 23 giugno 2023, con pagamento diretto da parte di Invero, merita notare che mai la società debitrice si riferisca alla somma apportata dal terzo, come “finanza neutrale”, ma si limiti a definirla come “finanza esterna”, “finanza terza”, pur prevedendo un pagamento diretto ad uno specifico creditore, quello della Classe XII. Tuttavia, non può non ragionarsi sul fatto che il **pagamento avverrà direttamente dall'Assuntore**, poiché questi sarà succeduto alla società debitrice, in tutte le attività, non solo nelle passività, a seguito della omologazione dello strumento. Dunque, non ricorre il caso di un soggetto terzo, che, quindi, provvede ad accollarsi singoli (e finanche tutti i) debiti, senza un*



obbligo restitutorio, e che possa **definirsi ulteriore ed autonomo rispetto alla società debitrice**, la quale, così, continui a svolgere direttamente l'attività di impresa in continuità.

Non appare possibile che le risorse apportate dall'Assuntore (in una fattispecie come quella in esame) possano validamente essere distribuite, sia in deroga al combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c., sia in violazione delle regole distributive indicate dal legislatore nelle ipotesi di concordato in continuità, sia con inosservanza del precetto di cui all'art. 88 comma 1 CCII.....In conclusione, si riscontra, pertanto, una violazione della regola distributiva della RPR e del disposto dell'art. 88 comma 1 CCII, secondo cui qualora il credito tributario e contributivo abbia natura chirografaria *“anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*.

La formulazione di un'offerta ai creditori in aperta violazione delle regole distributive (sia dell'APR che del RPR), infatti, è preclusa poiché la deroga alla graduazione (interdetta, in modo assoluto, dall'art. 84, commi 5 e 7 e, in modo relativo, all'art. 84, comma 6, CCII) integra un presupposto di (il)legittimità, rilevabile d'ufficio che porta all'inammissibilità del concordato, sia in sede di apertura che di omologazione (ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCII, anche in caso di unanimi adesioni da parte delle classi e pure in difetto di opposizioni sulla convenienza).

Orbene, applicando i suesposti principi e la richiamata disciplina normativa, si riscontra la violazione della regola distributiva inerente al valore eccedente quello di liquidazione e dell'art. 88 CCII, essendo previsto il **pagamento di un credito chirografario (quello del Comune di Massa, inserito nella Classe XII) al 100%, mentre i creditori, degradati al chirografo, della Classe I e II (INPS, INAIL, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE), sono pagati ad una percentuale inferiore (rispettivamente al 53% ed al 40%)**”(provv. Impugnato pag- 12 e seg.).

1.1 sui motivi di

A. PRIMO MOTIVO DI RECLAMO: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 47 CO. 2, 84 CO. 1 E 112 CCII

La parte reclamante contesta la possibilità per il Tribunale di vagliare l'ammissibilità del progetto e che “il caso di specie, ove **non** è stata riscontrata alcuna violazione delle regole di distribuzione del patrimonio di _____ (**assoggettato al concorso**), in quanto correttamente applicate, sia in termini di APR che di RPR: il rilievo del Tribunale si annida, infatti, nella sola distribuzione delle risorse esterne (quindi, al di fuori del regime allocativo di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.), o meglio, del pagamento diretto che avviene al di fuori del regime concorsuale e concorrente.”

B. SECONDO MOTIVO DI RECLAMO: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE EX ARTT. 2740 E 2741 C.C. NONCHÉ DEGLI ARTT. 84, CO. 1-2-4-5 E 6, 87, CO. 1, LETT. C), D) G), L) E M) E 3, 88, CO. 1, 90, 91, 97 E 100, CO. 1, CCII

I motivi, come ampiamente esposti nel reclamo dalle pagina 14 alla pag. 31 possono essere unitariamente esaminati in quanto si sostanziano nel dissenso delle conclusioni raggiunte dal Tribunale in applicazione delle norme di legge.



L'articolo 112 del Codice della crisi detta la disciplina del giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - (comma 1) e, in particolare, le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva (comma 2) e del giudizio di convenienza previsto dalla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 11 citato (comma 3).

Viene dunque previsto che il tribunale in sede di omologa verifichi, in primo luogo la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la **corretta formazione delle classi**; la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, e quindi (lett. f del primo comma dell'art. 112) "in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori" mentre "in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Il concordato preventivo secondo la nuova normativa ha dato origine a differenti ricostruzioni del sistema di trattamento dei creditori, che – in via sintetica – vengono ricondotte alle opposte regole della priorità assoluta (*absolute priority rule* - APR) e della priorità relativa (*relative priority rule* - RPR). La prima delle due regole impedisce la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente, salvo che siano utilizzate risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e che costituiscano apporti "**neutri**" di terzi estranei.

Ciò posto, il criterio del RPR adottato dal legislatore italiano comporta che la libera distribuzione del *surplus* nel concordato preventivo in continuità d'azienda non è assoluta, ma incontra un limite nell'obbligo di assicurare alle classi di creditori *potiori* un trattamento complessivamente migliore.

La discrezionalità assoluta ha trovato invece spazio nel nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall'articolo 64-bis del Codice (comma 1, lettera b), attuativo dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali, ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto: dispone infatti l'articolo richiamato che, nell'ipotesi di approvazione unanime delle classi, il ricavato del piano possa essere distribuito "anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile", con una soluzione dal forte impatto anche in termini di principi generali delle obbligazioni.

L'articolo 19 del decreto legislativo istitutivo del codice dell'impresa ha modificato radicalmente la disciplina del concordato preventivo, al fine di armonizzarla con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva.

L'articolo 84 del codice viene integralmente sostituito, nella rubrica (ora "Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano") e nel contenuto.

Come esplicito nella Relazione illustrativa, la norma modificata contiene al suo interno, innanzitutto, la descrizione della funzione del concordato preventivo, come "concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale



le prestazioni pensionistiche garantite dall'articolo 2116 del codice civile, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva.

Tutto ciò premesso è evidente nel caso in esame che la proposta del piano è stata formulata in violazione dei predetti criteri in quanto il credito chirografario della classe XII è soddisfatto in misura superiore (100%) ai creditori degradati al chirografario delle Classi I e II (rispettivamente 53 e 40%).

Questa ragione è derimente ed assorbente per la conferma del provvedimento impugnato.

Il nuovo art. 85, terzo comma, del Codice della Crisi prevede che, nel concordato in continuità aziendale la suddivisione in classi è **“in ogni caso obbligatoria”** e, in particolare, dispone l'obbligatoria suddivisione in classi autonome dei creditori privilegiati quando il loro pagamento sia previsto oltre i termini indicati dal (nuovo) articolo 109, comma 5, del CCII, ipotesi in cui essi sono considerati sempre parti interessate, anche per la parte privilegiata, per cui **“il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”**.

Risolta così la questione della distribuzione del plusvalore della continuità, deve essere valutato se la “finanza esterna” c.d. pura, nella accezione di “apporto neutrale del terzo” - come delimitata dalla S.C. nelle pronunce Cass. 8 giugno 2012, n. 9373 , Cass. Civ. 19 novembre 2018 n. 29742, Cass. 27 dicembre 2019, n. 3453 Cass. 8 giugno 2020, n. 10884 - possa ritenersi di libera distribuzione ovvero se tali valori debbano comunque essere computati al fine di verificare il rispetto (complessivo) della regola di priorità relativa.

Nel caso in esame tale problema non sussiste in quanto la stessa parte reclamante ammette che l'intervento di avrebbe determinato una variazione dello stato patrimoniale in senso passivo (reclamo pag. 25).

I principi di formazione delle classi, secondo cui non deve essere alterato in alcun modo l'ordine di graduazione, ha il suo fondamento nella legge e non è disponibile dalle parti.

Nè il testo della norma, ne' i principi generali consentono di ritenere che la maggioranza potrebbe sopprimere o ridurre i diritti di prelazioni spettanti ai creditori sol perché il terzo ha condizionato il suo apporto a un'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione. L'argomento logico sistematico, per cui l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore, e non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale di crediti postposti, s'infrange contro la constatazione che la liquidità offerta, qualora transiti nel patrimonio del debitore, pone le premesse della soddisfazione dei crediti secondo l'ordine delle prelazioni, essendo a questi effetti irrilevante quale sia l'origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori.

Tutto ciò premesso quindi il decreto deve essere confermato.

Non vi è luogo a provvedere sull'intervento delle socie e che chiedono la conferma del decreto di inammissibilità.

1.2 Sui motivi di

Come dalla stessa osservato sono “coincidenti” (memoria di costituzione ex art. 51 del 18.03.2024 pag. 2) con quelli del reclamante principale e devono essere ribadite le osservazioni sopra esposte, rilevandosi che non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa nella procedura in esame.

1.3 sui motivi del e del socio



mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma".

Vengono poi descritte le diverse forme di concordato utilizzabili partendo dal concordato in continuità aziendale (comma 2).

In particolare, sono analiticamente indicate le condizioni di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità, con eliminazione, ai fini qualificatori del tipo di concordato, del criterio della prevalenza quantitativa.

Il comma 5, infine, riprende la disposizione dell'art. 160, secondo comma, l.fall, sulla possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati e sul declassamento al chirografo della parte incapiente ed il comma 6 recepisce, per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa sulla parte di valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell'attività con la quale è stato attuato l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.

La Relazione illustrativa precisa che "la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 dell'articolo 84 detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di **liquidazione dell'impresa** sia distribuito nel **pieno rispetto delle cause legittime di prelazione** e cioè secondo la regola della **priorità assoluta** (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) **mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il c.d. plusvalore da continuità**, può essere distribuito osservando il criterio della **priorità relativa** (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e **in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore**)".

Chiarisce infine la Relazione che "Nel recepire la regola della priorità relativa (c.d. RPR) non ci si è avvalsi della deroga consentita dal paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva".

Il testo dispone pertanto che "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario". E che "**Nel concordato in continuità** aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un **trattamento almeno pari a** quello delle classi dello stesso grado e **più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore**".

Il nuovo settimo comma detta poi disposizioni a tutela dei lavoratori in attuazione dell'articolo 13 della direttiva e della più generale "clausola di non regresso", di matrice comunitaria, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale.

Pertanto, residua una isola di applicazione obbligatoria della regola della priorità assoluta, per cui ai crediti da lavoro subordinato privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis c.c. si applica la regola della priorità assoluta, sia sul valore di liquidazione, sia sul valore di continuità e fa salvi



